



**AREA 1**

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
SISTEMA INFORMATIVO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE  
DIGITALE

**Capitolato Speciale d'appalto**

**SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL WEEKEND  
DELL'INNOVAZIONE" E SERVIZIO DI FUNDRAISING.**

Sommario

<b>SEZIONE 1</b> .....	4
<b>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	4
<b>Art. 1.1 - Disposizioni generali</b> .....	4
<b>Art. 1.2 - Definizioni e acronimi</b> .....	4
<b>Art. 1.3 - Oggetto dell'affidamento</b> .....	4
<b>Art. 1.4 - Descrizione della prestazione</b> .....	4
<b>Art. 1.5 - Disciplina di dettaglio attività di fundraising</b> .....	6
<b>Art. 1.6 - Importo dell'affidamento</b> .....	7
<b>Art. 1.7 - Oneri</b> .....	8
<b>Art. 1.8 - Altri oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'affidatario</b> .....	9
<b>Art. 1.9 - Sedi</b> .....	10
<b>SEZIONE 2</b> .....	11
<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE</b> .....	11
<b>Art. 2.1 - Documenti facenti parte integrale del contratto</b> .....	11
<b>Art. 2.2 - Condizioni generali di contratto</b> .....	11
<b>Art. 2.3 - Stipula contratto e spese</b> .....	12
<b>SEZIONE 3</b> .....	13
<b>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</b> .....	13
<b>Art. 3.1 - Inizio e durata dell'affidamento</b> .....	13
<b>Art. 3.2 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto</b> .....	13
<b>Art. 3.3 - Penali</b> .....	13
<b>Art. 3.4 - Referenti dell'affidatario</b> .....	14
<b>Art. 3.5 - Obblighi dell'affidatario in materia di personale</b> .....	15
<b>Art. 3.6 - Doveri del personale dell'affidatario</b> .....	16
<b>Art. 3.7 - Sicurezza</b> .....	16
<b>Art. 3.8 - Subappalto</b> .....	17
<b>SEZIONE 4</b> .....	18



<b>DISCIPLINA ECONOMICA</b> .....	18
<b>Art. 4.1 - Modalità di pagamento e fatturazione</b> .....	18
<b>Art. 4.2 - Certificato di regolare esecuzione</b> .....	19
<b>Art. 4.3 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	19
<b>SEZIONE 5</b> .....	21
<b>CAUZIONE E GARANZIE</b> .....	21
<b>Art. 5.1 - Garanzia definitiva</b> .....	21
<b>Art. 5.2 - Polizza assicurativa</b> .....	22
<b>SEZIONE 6</b> .....	24
<b>NORME FINALI</b> .....	24
<b>Art. 6.1 - Recesso</b> .....	24
<b>Art. 6.2 - Risoluzione del contratto</b> .....	24
<b>Art. 6.3 - Esecuzione in danno</b> .....	26
<b>Art. 6.4 - Procedure di insolvenza dell'affidatario</b> .....	26
<b>Art. 6.5 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito</b> .....	26
<b>Art. 6.6 - Pantouflage</b> .....	26
<b>Art. 6.7 - Obbligo di riservatezza</b> .....	27
<b>Art. 6.8 - Trattamento dati personali competente</b> .....	27
<b>Art. 6.9 - Responsabilità</b> .....	28
<b>Art. 6.10 - Vigilanza e controlli</b> .....	28
<b>Art. 6.11 - Foro competente</b> .....	28
<b>Art. 6.12 - Norma di chiusura</b> .....	28

## **SEZIONE 1**

### **NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **Art. 1.1 - Disposizioni generali**

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale, nella proposta presentata da Feel Srl SB (in seguito anche Affidatario o Feel) acquisita al protocollo n. 48629/2025 del 11/07/2025 (di seguito protocollo n. 48629/2025 ) e nell'offerta economica presentata in sede di affidamento.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

#### **Art. 1.2 - Definizioni e acronimi**

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Rho - Stazione Appaltante;
- *Affidatario* l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario;
- *Prestazione* il servizio oggetto del presente documento;
- *Codice* Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto.

#### **Art. 1.3 - Oggetto dell'affidamento**

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dell'evento "IL WEEKEND DELL'INNOVAZIONE" e servizio di fundraising, considerata la proposta presentata da Feel Srl SB acquisita al protocollo n. 48629/2025, parte integrante del presente documento.

L'evento si svolgerà sul territorio del Comune di Rho in date da concordarsi preventivamente tra le parti, si ipotizza come date utili il 27/09/2025 e il 28/09/2025 (sabato e domenica).

#### **Art. 1.4 - Descrizione della prestazione**

L'evento, come da proposta protocollo n. 48629/2025, si compone di un **format base** che verrà acquisito con risorse proprie del Comune. Inoltre, qualora l'Affidatario, su mandato di *fundraising* del Comune, reperisca ulteriori risorse, si potranno attivare dei **format opzionali** "Inno Show".

Il servizio che dovrà essere fornito consiste nell'organizzazione complessiva e nella realizzazione dell'iniziativa programmata comprensiva della gestione dei suoi aspetti tecnico/operativi (richieste di permessi e autorizzazioni, coordinamento della manifestazione e tutte le attività annesse e connesse per il buon esito dell'iniziativa). L'affidamento comprende anche un servizio di *fundraising* che dovrà essere svolto dall'Affidatario per reperire risorse necessarie alla realizzazione dei format opzionali "Inno Show" dell'Evento.

I format base e i format opzionali sono descritti nella proposta protocollo n. 48629/2025 a cui si rinvia, e le iniziative che li compongono sono di seguito elencati:

- **format base:** Smart Expo, Stand Rho Smart City, InnoLab e Museo dell'Informatica e della cultura digitale;
- **format opzionali "Inno Show":** Spettacolo live a tema innovazione "Einstein forever", BrainArt, Spettacolo con Droni e Games Arena.

Qualora attraverso l'attività di fundraising di Feel fossero raccolte delle risorse inferiori a quelle sufficienti per attivare gli Inno Show descritti e preventivati nella proposta protocollo n. 48629/2025, Feel maturerà comunque la percentuale di fundraising prevista e utilizzerà le risorse restanti per organizzare degli Inno Show alternativi da identificare e/o per potenziare i format già presenti nel format di base dell'evento, in accordo con il Comune e tenuto conto della volontà espressa dagli eventuali sponsor ed espositori di associare il proprio supporto all'evento in relazione ad una specifica attività piuttosto che ad un'altra.

L'acquisizione del **format base** di evento include:

- Coordinamento complessivo del palinsesto di tutte le attività inerenti l'evento, compresa contrattualizzazione dei fornitori delle iniziative in palinsesto;
- Predisposizione di un piano di comunicazione dell'evento e promozione dell'evento all'interno dei canali di comunicazione dell'affidatario;
- Redazione e diffusione di un comunicato stampa;
- Design grafico (progettazione) dei materiali di comunicazione dell'evento: presentazione, landing page, cartoline 10x15, manifesti 50x70, locandine A3, roll up. Stampa e produzione dei materiali restano a carico del Comune;
- Organizzazione ed erogazione del format di base dell'evento, come descritto nella proposta protocollo n. 48629/2025, inclusivo di: Smart Expo, Stand Rho Smart City, InnoLab e Museo dell'Informatica e della cultura digitale;
- Pianificazione ed esecuzione dell'attività di fundraising.

L'organizzazione e integrazione dei **format opzionali** nell'evento, attività che non è inclusa nel Format di base, sarà eseguita da Feel Srl SB solo nel caso in cui l'esito dell'attività di fundraising, in merito alle risorse economiche raccolte, lo consenta, al netto delle fee trattenute dall'Affidatario per la medesima attività.

**La realizzazione dell'evento deve rispettare i Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (CAM) adottati con DM 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022.**

### **Art. 1.5 - Disciplina di dettaglio attività di fundraising**

I contratti di sponsorizzazione, che potranno essere solo di natura finanziaria, dovranno essere formalizzati con gli sponsor e introitati e gestiti, sia da un punto di vista operativo che finanziario, dall'Affidatario stesso direttamente.

La selezione degli sponsor deve svolgersi nel rispetto dei principi in materia di evidenza pubblica. A tal fine l'Affidatario è tenuto a dare adeguata pubblicità alla selezione per la ricerca degli sponsor mediante previa pubblicazione di un Avviso sul proprio sito web, con le modalità più opportune a garantire la trasparenza e non discriminazione dei potenziali interessati.

Nel caso in cui l'affidatario consegua sponsorizzazioni, avrà diritto a trattenere una percentuale (fee), calcolata sull'ammontare complessivo delle sponsorizzazioni finanziarie raccolte, come definita all'articolo 1.6.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente in tema di fee, le somme reperite in caso di sponsorizzazioni dovranno essere interamente destinate dall'Affidatario all'organizzazione dell'evento "IL WEEKEND DELL'INNOVAZIONE". E' pertanto esclusa la possibilità per l'Affidatario di trattenere parte delle somme reperite per finalità diverse da quelle oggetto del presente affidamento.

E' esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente.

L'Affidatario dovrà riservarsi, negli avvisi di ricerca di sponsor, la possibilità di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi del Comune.

L'Affidatario dovrà altresì rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:

- a) rilevi pregiudizio o danno all'immagine del Comune di Rho o delle sue iniziative;
- b) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- c) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
- d) sia inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

Ad ogni modo Feel sarà tenuta a comunicare preventivamente alla chiusura di qualsiasi accordo di sponsorizzazione e/o di esposizione il nome dell'azienda coinvolta, il contenuto e i termini economici dell'accordo e il Comune di Rho si riserva di esprimere il proprio veto rispetto aziende o accordi non di gradimento.

La comunicazione di Feel verso il Comune di Rho avverrà tramite email PEC all'indirizzo [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it). Qualora il Comune di Rho non opponga alcun veto, rispondendo ed esprimendosi negativamente alla medesima mail e/o in assenza di risposta entro 5 giorni dall'invio della medesima mail, Feel potrà procedere alla conclusione dell'accordo con l'azienda identificata.

#### **Art. 1.6 - Importo dell'affidamento**

Il Comune di Rho per l'organizzazione del **Format base dell'evento** potrà corrispondere all'affidatario stesso, per l'esecuzione del contratto, la somma da esso indicata nell'offerta economica presentata in sede di affidamento (a corpo), che non potrà essere superiore a **€ 30.000,00**, oltre Iva 22% importo indicato nelle proposta protocollo n. 48629/2025, che costituisce pertanto base d'asta.

Sempre a titolo di corrispettivo, per l'organizzazione del **Format opzionale dell'evento** all'Affidatario spetterà inoltre la trattenuta percentuale da esso indicata nell'offerta economica presentata in sede di affidamento che non potrà essere superiore a quella indicata nelle proposta protocollo n. 48629/2025, sulle sponsorizzazioni finanziarie che sia riuscito a reperire, nei termini e alle condizioni disciplinati all'art. 1.5, che è pari a:

<b>Voce di costo</b>	<b>Percentuale (fee) trattenuta su quanto raccolto (sponsorizzazioni e fee espositori). La commissione è calcolata a scaglioni progressivi come segue (importi IVA esclusa).</b>
Progettazione ed esecuzione dell'attività di fundraising	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30% tra 1€ a 50.000 € raccolti;</li><li>• 20% tra 50.001 € e 80.000 € raccolti.</li></ul> <p>Esempio: se <i>Feel</i> raccogliesse 60.000 €, la fee di <i>Feel</i> sarà 30% sui primi 50.000 € (quindi di 15.000 €) e 20% sui successivi 10.000 € (quindi 2.000 €), per un totale di 17.000 €.</p>

**L'attività di fundraising verrà svolta da Feel a "success fee", ovvero in assenza di un compenso fisso ma solo di un compenso variabile che sarà funzione delle eventuali risorse raccolte.**

L'Affidatario con il corrispettivo di cui sopra, quota a carico del Comune e fee trattenuta su quanto raccolto, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione comunale per l'affidamento di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'Affidatario è a completa conoscenza della qualità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata

valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione del servizio.

Il valore dell'affidamento corrispondente al valore complessivo del contratto è quello risultante dall'aggiudicazione.

Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'affidataria tutti gli oneri, espressi e non dal presente capitolato relativi alla gestione dei servizi, compresi gli eventuali costi per gli interventi volti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti ad interferenze nelle attività. Gli oneri relativi alle interferenze sono quantificati in € 0,00. Allo stato attuale non sono rilevabili interferenze.

### **Art. 1.7 - Oneri**

Gli oneri in carico all'Affidatario e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. AFFIDATARIO: Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

1. responsabilità e costi dell'organizzazione, il coordinamento e la realizzazione dell'evento nel suo complesso;
2. possesso o acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti, in relazione alle attività di specie (es. licenza di pubblico spettacolo, autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, S.I.A.E., etc.);
3. possesso o acquisizione di pareri e liberatorie eventualmente necessarie per l'utilizzo di opere tutelate dal diritto d'autore;
4. l'accesso ai cittadini alle iniziative previste deve essere gratuita;

**5. allestimenti, service audio/luci, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b, n. 4;**

6. tutte le spese che concernono le iniziative che animeranno l'evento quali ad esempio gli attori, i musicisti, i tecnici e gli organizzatori (oneri previdenziali, assistenziali, infortunistici, compensi, allestimento e attrezzature dello spettacolo).

### b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

1. definizione delle linee guida per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
2. messa a disposizione delle informazioni utili per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
3. adempimenti amministrativi per rilascio della SCIA;
- 4. allestimenti e service audio/luci già disponibile negli spazi comunale assegnati, che saranno resi disponibili a fronte di uno sconto rispetto al corrispettivo indicato per il format base nella proposta protocollo n. 48629/2025 pari ad € 30.000,00;**
5. messa a disposizione di spazi comunali al chiuso e suolo pubblico;

6. promozione dell'evento su tutti i suoi canali e coordinamento di tutte le attività di comunicazione previste.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

### **Art. 1.8 - Altri oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'affidatario**

L'Affidatario assume piena e diretta responsabilità dell'organizzazione e realizzazione dell'evento oggetto del presente capitolato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni della lettera d'invito e del capitolato, e di ogni normativa vigente in materia, mediante la propria autonoma organizzazione.

L'Affidatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio.

Conseguentemente, l'affidataria esonera l'Amministrazione comunale ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecniche e amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.

L'Affidatario è tenuto:

- a concordare con la Stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, le modalità di esecuzione del servizio;
- ad osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate al RUP;
- a dare immediata comunicazione al RUP di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.

L'Affidatario dovrà produrre alla stazione appaltante, entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento, un report che evidenzi i servizi prestati, con l'indicazione di entrate e spese, dei soggetti che hanno espletato i servizi e degli sponsor.

Entro lo stesso termine, l'Affidatario sarà tenuto a produrre alla stazione appaltante:

- copia dei contratti di sponsorizzazione e dei contratti di servizi/forniture stipulati per l'organizzazione dell'evento "IL WEEKEND DELL'INNOVAZIONE";
- copia delle fatture relative ai contratti di sponsorizzazione e copia delle fatture quietanzate relative ai contratti di servizi/forniture stipulati per l'organizzazione dell'evento.

In tutti i suddetti contratti di sponsorizzazione e di servizi/forniture, nonché in tutte le suddette fatture dovrà essere esplicitata la dicitura dell'evento "IL WEEKEND DELL'INNOVAZIONE".

L'Affidatario sarà altresì tenuto a conservare gli originali di tutta la suddetta documentazione (contratti, fatture ecc.) ai fini di eventuali controlli ad opera del Comune di Rho.



## **AREA 1**

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
SISTEMA INFORMATIVO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE  
DIGITALE

### **Art. 1.9 - Sedi**

L'iniziativa dovrà essere realizzata nel territorio comunale negli spazi messi a disposizione dal Comune. Si ipotizzano P.zza san Vittore, Villa Burba e parco corso Europa.

## **SEZIONE 2**

### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 2.1 - Documenti facenti parte integrale del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- la lettera di richiesta preventivo;
- proposta protocollo n. 48629/2025;
- l'offerta economica.

#### **Art. 2.2 - Condizioni generali di contratto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2<sup>^</sup>, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. In caso di discordanza tra la documentazione tutta predisposta dall'Amministrazione e la proposta di Feel protocollo n. 48629/2025, prevale quanto previsto nella documentazione dell'Amministrazione.

Il Comune di Rho è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Rho ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Rho verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Rho (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, altri contenuti, prevenzione della corruzione voce "*whistleblowing*"). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Rho ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste

dal D.lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Rho (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, altri contenuti, prevenzione della corruzione voce "whistleblowing"). L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

### **Art. 2.3 - Stipula contratto e spese**

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del Codice. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Il contratto è immediatamente efficace.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

### **SEZIONE 3**

#### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

##### **Art. 3.1 - Inizio e durata dell'affidamento**

Il contratto oggetto di affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del medesimo tra le parti ed avrà termine dopo la fine dell'Evento con la produzione, e validazione da parte del Comune (anche ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione), del report e della ulteriore documentazione specificata all'art. 1.8.

##### **Art. 3.2 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto**

Una volta disposta l'aggiudicazione, l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 50 co.6 del D.lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'Affidatario salvo quanto disposto dall'art. 52, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1.

In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

##### **Art. 3.3 - Penali**

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

	OGGETTO:	Valore percentuale penalità/ Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 o 3.2 del presente Capitolato verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale	1%
2	Per ogni violazione di quanto disposto dal presente Capitolato	2%

3	Per la mancata comunicazione da parte dell'Affidatario ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	1%
4	Mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali previsti dal precedente art. 1.4.	1%
5	Mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali previsti dal precedente art. 1.6.	1%
6	Mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali previsti dal precedente art. 1.8.	1%

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

#### **Art. 3.4 - Referenti dell'affidatario**

L'Affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 17,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.

### **Art. 3.5 - Obblighi dell'affidatario in materia di personale**

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'Affidatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La Stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.**

#### **Art. 3.6 - Doveri del personale dell'affidatario**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Rho con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13 gennaio 2014, **pena la risoluzione del contratto**; pertanto, l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

#### **Art. 3.7 - Sicurezza**

L'Affidatario dovrà assicurare che le installazioni predisposte dallo stesso nonché da tutti i soggetti che operano nell'organizzazione dell'iniziativa/evento per conto dello stesso, incluse le aziende che espongono nello Smart expo, non pregiudichino le condizioni di sicurezza degli edifici e dei siti interessati, nonché la sicurezza di tutti i soggetti che parteciperanno a vario titolo all'evento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli espositori, attori, organizzatori, tecnici e pubblico.

L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

**L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**



### **Art. 3.8 - Subappalto**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Le prestazioni dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto in quanto di dimensioni ridotte e che si svolgeranno nel territorio municipale.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..

**SEZIONE 4**  
**DISCIPLINA ECONOMICA**

**Art. 4.1 - Modalità di pagamento e fatturazione**

La Stazione Appaltante liquiderà l'importo corrispondente a quanto indicato nel preventivo a corpo (aggiudicato), in n. 2 rate d'acconto e con rata di saldo da emettersi ai sensi dell'art. 125, comma 7 del Codice, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolari fatture elettroniche da parte dell'appaltatore:

<b>Milestone</b>	<b>Data prevista di completamento</b>	<b>Tranche di fatturazione</b>
Progettazione preliminare di una edizione del format, declinata sugli spazi e le date identificate dal Comune. Deliverable: programma di massima con indicazione di attività, orario e location.	Entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto	20% + IVA
Progettazione esecutiva dell'edizione (agenda di dettaglio e identificazione dei luoghi), materiali di comunicazione e del piano di comunicazione di una edizione del format, declinata sugli spazi e le date confermate dal Comune. Deliverable: materiali e piano di comunicazione	Entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto	30% + IVA
Conclusione dell'evento	Data dell'evento da definire	50% + IVA

Alle rate del corrispettivo sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.

Le somme ritenute sono corrisposte all'affidatario in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Durc.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:

- Comune di Rho
- Piazza Visconti n. 24
- Indirizzo PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
- Codice IPA: KE34PV

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il servizio oggetto di fatturazione
- il CIG
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

La fatturazione è soggetta alle disposizioni relative allo split payment dell'IVA introdotte dall'art 1, comma 629 della legge n 190/2014 e, pertanto, dovrà recare la seguente dizione: "Fattura soggetta a scissione dei pagamenti a norma dell'art 1, comma 629 della legge n 190/2014".

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Le fatture dovranno essere accompagnate dalla trasmissione, via pec, del report sui servizi svolti (anche ai fini della attestazione di regolare esecuzione del contratto) e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

In caso di fattura irregolare o di documentazione contabile incompleta, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

Le fee di fundraising non saranno fatturate in quanto verranno trattenute direttamente dall'Affidatario dalle risorse raccolte nell'ambito degli accordi stipulati tra l'Affidatario medesimo e le aziende sponsor e/o espositrici. I contratti relativi a tali accordi di sponsorizzazione saranno messi a disposizione del Comune per opportuna verifica.

#### **Art. 4.2 - Certificato di regolare esecuzione**

L'accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Successivamente si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 4.3 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'affidatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'Affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (**CIG**), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'affidatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **SEZIONE 5**

### **CAUZIONE E GARANZIE**

#### **Art. 5.1 - Garanzia definitiva**

Prima della stipula del contratto o del verbale di esecuzione anticipata del contratto, l'Affidatario deve costituire, una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta della stazione appaltante, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

**Nel caso di mancato reintegro, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.**

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

La Stazione appaltante autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo il certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 5.2 - Polizza assicurativa**

L'Affidatario esonera espressamente il Comune di Rho da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento e modo derivare dall'esecuzione del contratto aggiudicato.

L'Affidatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da eventuali danni (riconducibili alla responsabilità dell'affidatario stesso nonché di tutti i soggetti che operano nell'organizzazione dell'iniziativa/evento per conto dello stesso, incluse le aziende che espongono nell'ambito dello "Smart Expo") verso terzi, da intendersi quali persone - compreso il personale dell'amministrazione - animali e cose, e verso prestatori di lavoro (ivi comprese le malattie professionali) con massimale unico pari ad almeno euro 3.000.000, la quale comprenda anche i beni in custodia, e preveda altresì l'estensione della copertura, con massimale pari ad almeno euro 50.000, ai danni arrecati ai beni mobili ed immobili del Comune di Rho, anche a seguito di incendio per responsabilità dell'affidatario.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, oppure come dichiarazione su carta intestata sottoscritta dal legale Rappresentante, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).



**AREA 1**

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
SISTEMA INFORMATIVO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE  
DIGITALE

Le suddette polizze possono prevedere una franchigia soltanto a condizione che quest'ultima sia gestita dalla compagnia assicurativa.

## **SEZIONE 6**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 6.1 - Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute e comprovate dall'Affidatario.

#### **Art. 6.2 - Risoluzione del contratto**

La Stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Rho con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11 marzo 2014;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'affidatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;

- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Resta inteso che, qualora in conseguenza della verifica a campione previo sorteggio ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.lgs. 36/2023 dei requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e speciali non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'affidatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'affidatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

#### **Art. 6.3 - Esecuzione in danno**

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **Art. 6.4 - Procedure di insolvenza dell'affidatario**

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

#### **Art. 6.5 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito**

È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 1, lett d), punto 2, del d.lgs. n. 36/2023.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023.

**In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.**

#### **Art. 6.6 - Pantouflage**

L'Affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'Affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 6.7 - Obbligo di riservatezza**

L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'affidatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Affidatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

### **Art. 6.8 - Trattamento dati personali competente**

Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.

Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

#### **Art. 6.9 - Responsabilità**

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

#### **Art. 6.10 - Vigilanza e controlli**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

#### **Art. 6.11 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Milano.

È escluso l'arbitrato.

#### **Art. 6.12 - Norma di chiusura**

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente procedura di affidamento diretto ovvero di non procedere all'affidamento per motivi di pubblico interesse. In ogni caso il proponente non potrà vantare diritti o pretese per il fatto di avere presentato la proposta.

ACCETTAZIONE:

L'AFFIDATARIO DICHIARA DI AVER ESAMINATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI CONSEGUENZA DI ACCETTARE, SENZA RISERVA ALCUNA, I TERMINI, LE MODALITÀ E LE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTI.

**AREA 1**

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
SISTEMA INFORMATIVO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE  
DIGITALE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)